



Documento firmato digitalmente

**PARERE E VALUTAZIONI SULLA DISCIPLINA END OF WASTE**  
**INSTALLAZIONE AIA CALIMERA BIO S.R.L. - Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 1013 del 10/06/2015**  
**Impianto di digestione anaerobica e di compostaggio aerobico di rifiuti urbani e speciali nel Comune di Calimera (LE)**

**Procedura di riesame AIA prot. 30873 del 05/08/2022, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006.**  
*Rif: nota Provincia di Lecce prot. n. 9028 del 01/03/2024 (prot. ARPA Puglia n. 13683 del 01/03/2024).*

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla documentazione integrativa trasmessa dal gestore in riscontro agli esiti della prima seduta della Conferenza, si riportano nel seguito le valutazioni dell'Agenzia in merito ai riscontri forniti dal gestore ai rilievi di cui ai punti 62. e 63. del parere ARPA Puglia prot. n. 78399/2023 inerenti la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*).

Il gestore, in riscontro ai suddetti rilievi, ha prodotto l'elaborato "*FASCICOLO END OF WASTE ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e Linee Guida SNPA 41/2022*" rev. 0 gennaio 2024 (cod. elaborato 3211\_5939\_R09\_Rev0\_Relazione EoW) con la finalità di "*verificare la sussistenza delle condizioni generali e dei criteri specifici richiesti per la cessazione della qualifica di rifiuto per le operazioni di recupero (R3) finalizzate alla produzione di EoW da rifiuti organici, ovvero biometano e compost*"; più in particolare, considerata l'assenza di un Regolamento comunitario/Decreto Ministeriale che definisca i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto del compost, nel documento sono descritti gli aspetti tecnico gestionali adottati per il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del **compost** prodotto dall'impianto, ai sensi dell'art. 184-ter del TUA (End of Waste "caso per caso").

Il gestore ha sviluppato la relazione in confronto alle tabelle 4.1 e 4.3 della **Linea Guida SNPA n. 41/2022**:

- **Tabella 4.1 Condizioni** - Sintesi degli aspetti da analizzare in fase di istruttoria tecnica per la predisposizione del parere ed elementi minimi da includere nel parere tecnico EoW:
  - a) *La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici*: l'ammendante compostato misto sarà utilizzato per lo spandimento in agricoltura, sostituendo l'utilizzo di fertilizzanti.
  - b) *Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto*: il gestore ha dimostrato la presenza di un mercato consolidato per quanto riguarda l'EoW prodotto trasmettendo in allegato un contratto commerciale con la *Clean Chem* attestante l'esistenza di almeno uno sbocco commerciale; risulta assente invece una trattazione circa le modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto; **si chiede di integrare nel merito.**
  - c) *La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti*: il gestore ha indicato quali sono le caratteristiche che dovrà avere l'ammendante compostato misto secondo l'allegato 2 del D. Lgs. n. 75/2010, confrontandolo con i valori del compost prodotto da Calimera BIO S.r.l. in occasione della presentazione della domanda al "*registro fertilizzanti*" ma non è stata indicata la frequenza con cui ne sarà verificato il rispetto, rimandando al paragrafo 3.2.4 *Sistema di gestione, controlli e requisiti (CRITERI DETTAGLIATI LETT. D LG SNPA 41/2022)* in cui è indicato che ogni lotto (raggiungimento di 150 mc di materiale omogeneo) sarà analizzato al momento della produzione e ogni 3 mesi qualora il compost prodotto permanga per lungo periodo; **si chiede di allineare nel merito.**
  - d) *L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana*: l'utilizzo di ammendante compostato misto che rispecchia i limiti di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 75/2010, in sostituzione di fertilizzanti chimici non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- **Tabella 4.1 Criteri dettagliati** - Sintesi degli aspetti da analizzare in fase di istruttoria tecnica per la predisposizione del parere ed elementi minimi da includere nel parere tecnico EoW:
  - a) *Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero*: il gestore ha dichiarato che i rifiuti in ingresso saranno costituiti dai codici EER 200108, 200201 e 200138; **si chiede al gestore di chiarire la natura del rifiuto codice EER 200138, indicando da quali processi produttivi proviene il rifiuto accettabile in impianto e soprattutto la natura e composizione del rifiuto stesso, in modo da poter verificare l'opportunità di utilizzo nel processo produttivo.**

**Agenzia Regionale per la  
Prevenzione e la Protezione  
dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce  
Servizio Territoriale**  
Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



- b) *Processi e tecniche di trattamento consentiti*: il gestore ha illustrato il processo di compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica, il quale è classificato come operazione di recupero R3, e i parametri di processo da monitorare.
- c) *Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario*: il gestore ha indicato quali sono le caratteristiche che dovrà avere l'ammendante compostato misto secondo l'allegato 2 del D. Lgs. n. 75/2010, confrontandolo con i valori del composto prodotto da Calimera BIO S.r.l. in occasione della presentazione della domanda al "registro fertilizzanti".
- d) *Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso*: il gestore ha fornito idonea procedura di accettazione rifiuto e omologa, indicato i parametri di processo che saranno monitorati, definito il lotto dell'EoW, le metodiche di campionamento, i parametri e i relativi limiti da rispettare e la gestione di eventuali non conformità. Si chiede al gestore di definire in maniera chiara come viene eseguito il processo di ri-compostaggio per quanto riguarda i lotti non conformi e riprocessati, specificando se il riprocessamento avviene per il solo rifiuto appartenente al lotto non conforme o insieme ad altri rifiuti di lotti successivi e di annotare tali eventi su un registro di gestione interna; indicare, qual è la tempistica massima di stoccaggio superata la quale il compost prodotto viene avviato a smaltimento; si chiede, inoltre, di specificare le modalità di conservazione dei campioni di compost, tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.
- e) *Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità*: si chiede al gestore di allegare un apposito modello di dichiarazione di conformità, che dovrà essere prodotta per ogni lotto sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Il gestore ha fornito copia della domanda di iscrizione al "registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica con prot. in ingresso n. 253957 del 16/05/2023 che si allega al presente documento (ALLEGATO 02).

Per quanto concerne la cessazione di qualifica di rifiuto del **biometano** prodotto, il gestore ha allegato certificazione rilasciata in data 06/11/2023 e valida fino al 02/11/2028 attestante la conformità al DECRETO 14 novembre 2019 *Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei Bioliquidi* e al RT 31-REV.03 di ACCREDIA «Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi».

Si ribadisce al gestore di definire una procedura per lo smaltimento del biometano fuori specifica e le condizioni di attivazione e funzionamento della torcia.

**Gruppo di Lavoro**

ing. M. Manuela Aloisi  
ing. Riccardo Iennarelli  
dott.ssa Valeria Lezzi

**Il Dirigente**

dott. geol. Oronzo SIMONE

**Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.**

dott. Antonio D'ANGELA

**Agenzia Regionale per la  
Prevenzione e la Protezione  
dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)